



COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COPIA

ORDINANZA N. 2521
del 12-10-2020

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO STAGIONE 2020 -2021**

IL SINDACO

Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 24 giugno 2020 nel corso del quale è stato preso atto della nuova zonizzazione della Regione Veneto e del Tavolo Tecnico Zonale del 25 settembre 2020;

Preso atto che il Comune di Ceggia rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

Che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee vale dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con sospensione dal 19 al 26 dicembre compresi, valida per tutti i livelli di allerta, mentre dal 27 al 31 dicembre le limitazioni torneranno ad operare solo se dovesse scattare il livello di allerta rosso, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del CIS riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021;

Tenuto conto di quanto sopra espresso, l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana, definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM 10, limitate a provvedimenti di regolazione nell'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale e di divieto di combustione all'aperto, come di seguito riportato:

a) LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali ,artigianali e assimilabili;
- 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;

- riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;

- divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (DGRV n. 1908/2016).

b) divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006;

c) ULTERIORI LIMITAZIONI:

- obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico/scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza dei passaggi a livello e dei sottopassi regolamentati con semaforo, dei treni diesel in fase di sosta;

Visti:

il D.Lgs 152/2006;

il D.P.R. 74/2013 e smi;

il D.M. Sanità 5 Settembre 1994

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali ;

ORDINA

A tutta la cittadinanza di applicare, dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, con sospensione dal 19 al 26 dicembre compresi, valida per tutti i livelli di allerta, mentre dal 27 al 31 dicembre le limitazioni torneranno ad operare solo se dovesse scattare il livello di allerta rosso, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del CIS riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale e di divieto di combustione all'aperto:

a) LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali ,artigianali e assimilabili;

- 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;

- riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;

- divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (DGRV n. 1908/2016).

b) divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006;

c) ULTERIORI LIMITAZIONI:

- obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico/scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza dei passaggi a livello e dei sottopassi regolamentati con semaforo, dei treni diesel in

fase di sosta;

AVVISA

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE

Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, il Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione della ULSS n.4 Veneto Orientale, nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia Locale, Regione Veneto, A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all' ULSS n. 4 Veneto Orientale, alla Prefettura di Venezia, alla Stazione dei Carabinieri di San Donà di Piave.

La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 31.12.2020, salvo revoca.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto) entro 60 giorni o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to Marin Mirko

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 2521 del 12-10-2020

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO STAGIONE 2020 -2021**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 27-10-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 415.

COMUNE DI CEGGIA li 12-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO